




COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE AMBIENTE



Fornitura e posa di attrezzature ludico sportive e arredi in aree verdi scolastiche

C.O. 210018 e 240015

Responsabile Unico del Progetto:
Dott.ssa Agr. Cecilia Cantini

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi scolastiche
C.O. 210018 e 240015

Procedura di affidamento diretto art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 svolta in modalità telematica mediante piattaforma telematica START per fornitura nell'ambito del codice opera **210018 e 240015** avente ad oggetto "**Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi scolastiche**"

Sommario

CAPO I - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	3
Art. 1 - Oggetto della fornitura	3
Art. 2 - Caratteristiche e prescrizioni tecniche del materiale fornito	3
Art. 3 - Importo della fornitura e posa del materiale	3
Art. 4 - Revisione dei prezzi.....	3
Art. 5 - Durata della fornitura e prestazione.....	4
CAPO II - CONTRATTO D'APPALTO.....	4
Art. 6 - Stipulazione del contratto.....	4
Art. 7 - Documenti facenti parte integrante del contratto	4
Art. 8 - Spese contrattuali	4
CAPO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
Art. 9 - Inizio dell'esecuzione	4
Art. 10 - Termini di esecuzione	5
Art. 11 - Sospensione e ripresa della fornitura	5
Art. 12 - Documentazione della consegna	5
Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore	5
Art. 14 - Subappalto	6
Art. 15 - Garanzia definitiva	8
Art. 15 bis - Responsabilità dell'appaltatore.....	9
Art. 15 ter - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento	9
CAPO IV - PENALITA'	9
Art. 16 - Motivi per l'applicazione delle penalità ed importo.....	9
Art. 17 - Modalità di applicazione e abbandono delle penalità.....	9
CAPO V - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE	10
Art. 18 - Anticipazione.....	10
Art. 19 - Pagamenti	10
Art. 20 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	10
Art. 21 - Sospensione dei pagamenti	10
Capo VI - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE E GARANZIE	11
Art. 22 - Verifica di regolare esecuzione	11
Art. 23 - Difetti dei beni e garanzie dell'appaltatore	11
Capo VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12

**Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi scolastiche
C.O. 210018 e 240015**

Art. 24 - La risoluzione del contratto	12
Art. 25 - Modalità del provvedimento di risoluzione.....	12
Art. 26 - Recesso	12
Art. 27 - Criteri Ambientali Minimi	13
Art. 28 - Trattamento dati personali.....	18
Art. 29 - Definizione delle controversie e Foro competente	19
Art. 30 - Norma di rinvio	19

CAPO I - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Art. 1 - Oggetto della fornitura

1. La presente fornitura interessa le aree ricreative di competenza del Comune di Firenze e segnatamente è finalizzata ad implementare le dotazioni relative alle attrezzature ludiche e arredi nelle aree verdi scolastiche del Comune di Firenze.
2. Le aree verdi scolastiche del Comune di Firenze, identificate univocamente e geo referenziate nel Sistema Informativo Territoriale, sono consultabili tramite il servizio Open Data del Comune di Firenze (<https://opendata.comune.fi.it>).

Art. 2 - Caratteristiche e prescrizioni tecniche del materiale fornito

I beni da fornire dovranno avere le caratteristiche tecniche e l'appaltatore dovrà garantire le prestazioni come elencate nella relazione tecnica.

Art. 3 - Importo della fornitura e posa del materiale

1. L'importo complessivo dell'appalto è fissato presuntivamente in € 110.620,74 (centodiecimilaseicentoventi/74) compresi costi della sicurezza per € 400,00 (quattrocento/00) oltre I.V.A. al 22%.
2. L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta del soggetto aggiudicatario.
3. Il suddetto prezzo è comprensivo di ogni onere dovuto all'appaltatore sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.
4. Ai sensi dell'art.41, co. 14 del D. Lgs. 36/2023 si indica in € 21.933,93 (ventunmilanovecentotrentatre/93) il costo stimato della manodopera, determinato sulla base dei seguenti elementi: impiego orario di manodopera per la posa dell'attrezzatura e riferito all'incidenza della manodopera calcolata come incidenza media della sola posa in opera della fornitura. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023, il costo della manodopera non è soggetto a ribasso; resta ferma la possibilità per l'operatore economico di quantificare diversamente il proprio costo della manodopera come derivante dalla specifica capacità organizzativa aziendale.
5. L'importo relativo ai costi per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali, calcolato presuntivamente in € 400,00, per le prestazioni oggetto dell'Appalto nel suo complesso, non è oggetto dell'offerta al ribasso ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.
6. Sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.
7. Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, i contratti collettivi applicati al personale dipendente impiegato nel presente appalto di fornitura sono i seguenti: CCNL H011 del settore "Terziario, Distribuzione e Servizi" (Confcommercio).

Art. 4 - Revisione dei prezzi

1. Il rischio dell'esecuzione delle prestazioni è a totale carico dell'Appaltatore che se ne assume la responsabilità tecnica. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.
2. Al presente appalto non si applica la clausola di revisione prezzi in quanto: l'oggetto della fornitura consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

Art. 5 - Durata della fornitura e prestazione

1. La fornitura con posa in opera delle attrezzature dovrà essere eseguita entro 90 (novanta) giorni continui e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di esecuzione della fornitura.
2. Nelle more della stipula del contratto, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, il RUP potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 (da qui in avanti Codice).
3. Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

CAPO II - CONTRATTO D'APPALTO

Art. 6 - Stipulazione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, l'aggiudicazione viene disposta dopo la verifica del possesso dei requisiti, ed è immediatamente efficace.
2. Il soggetto aggiudicatario della fornitura è tenuto a stipulare apposito contratto d'appalto nei termini e con le modalità previste dal competente ufficio comunale e preventivamente comunicati al medesimo. La stipulazione del contratto deve avere luogo entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi degli artt. 18, comma 2 e 55, comma 1, del Codice.
3. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario costituisce motivo di revoca dell'aggiudicazione, mentre il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso potrà costituire causa di risoluzione del contratto per inadempimento.
4. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 2 ALLEGATO I.1 D. Lgs. 36/2023.

Art. 7 - Documenti facenti parte integrante del contratto

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato speciale e relativa relazione tecnica ed elenco acquisti;
- b) l'offerta economica presentata dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 8 - Spese contrattuali

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dal Comune di Firenze.

CAPO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 9 - Inizio dell'esecuzione

1. L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del RUP previa formale stipulazione del contratto medesimo.
2. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'articolo 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023
3. L'appaltatore potrà organizzare la fornitura nel modo che riterrà più opportuno in relazione ai termini stabiliti per il completamento degli obblighi contrattuali.

Art. 10 - Termini di esecuzione

Il termine per dare ultimata la fornitura di cui al presente capitolato è fissato in 90 (novanta) giorni continui e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di esecuzione.

Art. 11 - Sospensione e ripresa della fornitura

1. Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione della fornitura che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.
2. Qualora circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'appaltatore, impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto a regola d'arte, RUP ne disporrà la sospensione e, allorquando ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne verrà ordinata la ripresa. La sospensione e ripresa dell'appalto potrà altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica.
3. Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con l'appaltatore. Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto all'adozione del provvedimento.
4. Ove possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di stabilire la durata della eventuale proroga a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore possa pretendere prolungamenti del periodo fissato o porre opposizioni alla eventuale applicazione di penalità per ritardo.
5. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 12 - Documentazione della consegna

1. La data in cui la fornitura viene completata risulta da specifico verbale firmato dal RUP e dagli incaricati dell'appaltatore; il verbale pone in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna.
2. In ogni caso, la sottoscrizione del verbale di consegna non implica l'accettazione dei beni, potendosi questi sempre rifiutare quando risultino difettosi o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, del contratto di appalto e alle regole dell'arte.

Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore

1. I beni da fornire, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità in linea con quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia nonché rispondere perfettamente alle caratteristiche tecniche ed estetiche per ciascuno di essi descritte al precedente art. 2, al presente capitolato ed indicate nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara. In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere scelti della migliore qualità esistente in commercio.
2. Tutte le attrezzature ludiche e materiali di tipo commerciale e non, qualunque siano le ulteriori lavorazioni di montaggio o di installazione degli elementi e componenti compresi nella fornitura oggetto dell'appalto, dovranno essere trasferiti nei luoghi del cantiere con i loro imballi originali, nuovi di fabbrica ed esenti da difetti di progettazione o di produzione, oppure da vizi dei materiali, e dovranno possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta produttrice nella documentazione tecnica allegata.
3. Le forniture oggetto del presente appalto dovranno essere opportunamente montate da personale qualificato e installate nei punti indicati dal progetto esecutivo di allestimento.
4. La Ditta dovrà garantire le forniture oggetto del presente capitolato impegnandosi ad eseguire

a sua cura e spese tutti gli interventi anche di trasporto, montaggio e collocazione, riparazione, ripristino, sostituzione della parte o del tutto che comunque presentasse imperfezioni per qualità di materiali, difetti di costruzione e difformità anche se non rilevati all'atto del collaudo e della presa in carico.

5. Nel caso in cui un componente, scelto per le sue caratteristiche tecniche e prestazioni particolari, non fosse dotato di alcun marchio di qualità, l'appaltatore dovrà esibire una documentazione comprovante la conformità alle norme (autocertificazione).
6. In ogni caso i componenti, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal RUP e dal direttore dei lavori. Qualora il RUP rifiuti una qualsiasi fornitura come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche specificate.
7. Anche in caso di accettazione dei manufatti da parte del RUP, la Ditta appaltatrice resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai componenti stessi. La Ditta, inoltre, sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei componenti impiegati o da impiegare, sostenendo tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni nonché per le corrispondenti prove ed esami.
8. Con riferimento ai propri dipendenti impegnati nella fornitura e posa, l'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto;

Art. 14 - Subappalto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione.
2. L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall'aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 94 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, co. 3 del Codice.
3. Nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, c. 3 è obbligatorio l'inserimento di clausole nelle quali è riconosciuta la revisione prezzi, riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo riconoscono la revisione prezzi secondo le modalità dell'art. 4 del presente Capitolato.
4. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art. 119 del Codice al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuna degli interventi da subappaltare, l'incidenza del costo della manodopera.

6. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l'Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
7. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, co. 9, lett. a) D. Lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
 - la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, co. 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.
 - l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D. Lgs.81/2008.
8. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
9. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto attuativo affidato o di importo inferiore a € 100.000,00 il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà.
10. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente co. 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell'art. 96, co. 15 del Codice.
11. La SA può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare, l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrono le condizioni indicate negli articoli 92, co. 3 e 94, co. 2 del D. Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4 ed all'articolo 91 co. 6 del D. Lgs. 159/2011 ss.mm. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, co. 3 del D. Lgs. 159/2011 ss.mm., può non procedere alla revoca dell'autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.
12. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, salvo diversa soglia indicata in sede di offerta per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
13. Non si configurano come attività affidate in subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:
 - i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera;
 - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui

importo non superi la soglia del 2% dell'importo del contratto attuativo affidato o i 100.000 euro; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell'importo del contratto attuativo o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell'Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all'art.119, co. 2 del Codice, prima dell'inizio della prestazione.

14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.
15. Il RUP ha il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei subcontratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.
18. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
19. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.119 del Codice.

Art. 15 - Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia c.d. "definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento Non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, c. 8, né gli aumenti previsti dall'articolo 117, c. 2.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia dovrà essere reintegrata dall'appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida, nel caso in cui sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del Codice.

La mancata sottoscrizione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria del raggruppamento costituito, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 15 bis - Responsabilità dell'appaltatore

1. L'appaltatore è unico responsabile dell'esecuzione della fornitura in conformità alle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento vigenti.
1. L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'appaltatore stesso, restandone completamente sollevato il Comune.
2. L'appaltatore, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alla fornitura.
3. L'appaltatore infine assume l'obbligo di garantire al Comune il sicuro ed indisturbato possesso dei beni forniti e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 15 ter - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/1/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di grave inosservanza, da parte dei collaboratori dell'impresa contraente, del suindicato "Regolamento".

CAPO IV - PENALITÀ'

Art. 16 - Motivi per l'applicazione delle penalità ed importo

1. L'appaltatore è soggetto a penalità quando si rende colpevole di ritardi nell'esecuzione della fornitura comprensiva di posa in opera rispetto al temine indicato al precedente art. 10, comma 1.
1. Fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, l'importo delle penalità è fissato nella misura dello 0,5 per mille dell'importo di aggiudicazione al giorno, per ogni giorno di ritardo.
2. Per ogni giorno di ritardo sui termini previsti al successivo art. 22 comma 5, è applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
3. Le penali non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
4. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Art. 17 - Modalità di applicazione e abbandono delle penalità

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'appaltatore dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva.
1. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'appaltatore ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

2. Le penalità sono notificate all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto, o con PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
3. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

CAPO V - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

Art. 18 - Anticipazione

L'anticipazione è esclusa ai sensi dell'art. 125 comma 1, terzo periodo, e dell'articolo 33, Allegato II.14 del Codice.

Art. 19 - Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'appaltatore è incorso, viene effettuato in unica soluzione al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, e dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura contenente il CIG relativo alla fornitura di che trattasi, subordinatamente all'accertamento da parte del RUP della regolare effettuazione della fornitura.
2. Ai sensi dell'articolo 119 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, il pagamento del corrispettivo contrattuale è altresì subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Art. 20 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e.s.m.i.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, di cui all'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i. nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In corso di esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Firenze eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per l'aggiudicatario e i subappaltatori, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto.

Art. 21 - Sospensione dei pagamenti

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che l'appaltatore non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a n. 1 mese dal momento della relativa notifica all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio

legale indicato in contratto o PEC. Trascorso il suddetto mese senza che l'appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Capo VI - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE E GARANZIE

Art. 22 - Verifica di regolare esecuzione

1. La fornitura è soggetta a verifica di regolare esecuzione diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore nonché ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
2. Il RUP rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni e comunque non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. E' rifiutata la fornitura che risulti difettosa o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche.
4. Può essere dichiarato rivedibile il prodotto che presenti difetti di lieve entità, cioè non risulti perfettamente conforme alle prescrizioni tecniche, ma si ritiene che possa essere posto nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
5. L'appaltatore ritira e sostituisce a sua cura e spesa il prodotto non accettato entro quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC del Comune di notifica del rifiuto.
6. Per ogni giorno di ritardo sui termini previsti al comma precedente è applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
7. La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'appaltatore o sulla garanzia, ovvero, sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Art. 23 - Difetti dei beni e garanzie dell'appaltatore

1. L'appaltatore garantisce i prodotti e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti non derivati da forza maggiore per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna, o per il maggior periodo eventualmente offerto in sede di gara.
2. Durante tale periodo, l'appaltatore elimina a proprie spese tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impegnati.
3. Entro 30 giorni (trenta giorni) dalla data della comunicazione da parte del Comune con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'appaltatore dovrà adempiere a tale obbligo.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, qualora l'appaltatore non abbia adempiuto al suo obbligo, il Comune si riserva il diritto di far eseguire da altro soggetto quanto richiesto, addebitandone il costo all'appaltatore inadempiente.

Capo VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 - La risoluzione del contratto

8. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
 - b) qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico;
 - c) qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.
2. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a) e b), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il RUP del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.
4. Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:
 - a) quando il Comune e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
 - b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
 - c) per ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la garanzia definitiva;
 - d) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'appaltatore di voler sciogliere unilateralmente il contratto ai sensi del successivo articolo 24; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
 - e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa ed in particolare qualora ricorrano le fattispecie previste dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 25 - Modalità del provvedimento di risoluzione

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto del dirigente competente. L'avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all'appaltatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, o tramite PEC.

Art. 26 - Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo quanto previsto al comma seguente, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

2. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto nonché del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 27 - Criteri Ambientali Minimi

1. Ai sensi di quanto previsto all'art 57 co. 2 del Codice degli Appalti vigente, l'Amministrazione tiene in considerazione il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della PA attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Le prestazioni oggetto del presente devono rispondere a quanto stabilito con DM 7 febbraio 2023 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/03/2023 n. 69, documento che si intende qui integralmente richiamato, l'Aggiudicatario deve rispettare le SPECIFICHE TECNICHE e le clausole contrattuali previste, e produrre la documentazione di verifica prevista in riferimento agli articoli presenti nell'Elenco Prezzi, come di seguito elencato.

SPECIFICHE TECNICHE

A) Ecodesign: manutenzione, riparazione e disassemblabilità (art. 5.1.3 CAM)

Tutti i prodotti di prima immissione sul mercato oggetto dell'offerta sono progettati in modo tale da essere durevoli e, se composti da più componenti, riparabili. Le parti soggette ad usura e danneggiamenti devono essere pertanto agevolmente rimovibili con interventi di tipo artigianale e sostituibili. Il produttore mette a tal fine a disposizione, per i prodotti composti da più componenti, parti di ricambio per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla fine della produzione della specifica linea di prodotto cui appartiene il modello dell'articolo offerto, laddove tali parti di ricambio non siano comunemente reperibili. I componenti costituiti da materiali diversi sono facilmente disassemblabili e separabili, in modo da poter essere avviati a fine vita a operazioni di preparazione per il riutilizzo o, in subordine, a recupero presso le piatta-forme di recupero e riciclo.

Le parti in plastica di peso superiore a 100 grammi, ove tecnicamente possibile, devono essere marchiate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte secondo le norme UNI EN ISO 11469 ed UNI EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a tal fine sono alti almeno 2,5 mm. La marchiatura può essere evitata laddove la marcatura incide sulle prestazioni o la funzionalità della parte di plastica, laddove la marcatura non è tecnicamente possibile a causa del metodo di produzione; laddove le parti non possono essere marcate perché non vi è superficie sufficiente affinché la marcatura sia leggibile e quindi identificabile da un operatore addetto al riciclaggio. Nei suddetti casi in cui è ammessa la non marcatura, gli ulteriori dettagli in merito al tipo di polimero e agli eventuali additivi secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4) sono riportate nelle informazioni destinate al consumatore, vale a dire nella scheda tecnica.

Se nella plastica sono stati incorporati intenzionalmente riempitivi, ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni superiori all'1% p/p, la loro presenza è altresì indicata nella marcatura secondo la norma UNI EN ISO 1043, parti 2-4.

Il manuale tecnico cartaceo o digitale dei prodotti presenta anche chiare indicazioni per la corretta manutenzione dei prodotti.

Verifica: presentare in fase di offerta il manuale tecnico o la scheda tecnica in formato elettronico che includa un esploso del prodotto che illustri le parti che possono essere rimosse e sostituite nonché gli attrezzi necessari e che presenti istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto al fine di sostituire parti o materiali componenti. La scheda o il manuale tecnico contiene anche l'elenco dei componenti, dei loro materiali e della destinazione come rifiuto e le informazioni sulla riciclabilità. È altresì accettata una versione video delle modalità di disassemblaggio o l'indicazione di un link dal quale consultare tale documentazione tecnica. Una copia cartacea delle istruzioni per lo smontaggio e la riparazione è consegnata insieme al prodotto in fase di esecuzione contrattuale

B) Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno (art. 5.1.4 CAM)

Il legno e le fibre in legno utilizzati per la realizzazione del prodotto finito provengono da foreste gestite in maniera sostenibile o sono riciclati, o sono costituiti da una percentuale variabile delle due frazioni. Il legno utilizzato è, inoltre, durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) in funzione dell'individuazione della classe di rischio biologico secondo la posizione dell'elemento strutturale, come specificato nello standard EN 335 attraverso, alternativamente:

- l'utilizzo di legname naturalmente durevole (classe di durabilità 1-2 secondo UNI EN 350) privo di alburno;
- l'utilizzo di legno appartenente alle altre classi di durabilità naturale secondo UNI EN 350 (es. conifere di cui alle classi di durabilità naturale 3 o 4) trattato con preservanti registrati ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi, conforme ai requisiti di penetrazione secondo UNI TR 11456, UNI EN 351-1;
- l'utilizzo di legno modificato (es. termotrattato o con modificazioni chimiche) che raggiunga classe di durabilità 1-2 dimostrata con test in laboratorio secondo UNI EN 113-2, purché le caratteristiche di resistenza meccanica del materiale siano adeguate all'impiego finale.

Verifica: entro sette giorni dall'aggiudicazione il RUP richiederà all'appaltatore idonea documentazione che indichi la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, la certificazione sulla catena di custodia quale la Forest Stewardship Council® (FSC®) o quella del Programme for Endorsement of Forest Certification scheme (PEFC), che riporti il codice di registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza. La congruità e validità della documentazione può essere verificata dalla stazione appaltante attraverso un controllo nei database pubblici dei rispettivi sistemi di certificazione. Per FSC: <http://info.fsc.org/certificate.php>, per PEFC: <https://www.pefc.org/find-certified>. La certificazione deve afferire al tipo di prodotto oggetto del bando;
- per il legno riciclato, una delle seguenti certificazioni:
 1. «FSC® Riciclato» («FSC® Recycled») che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure «FSC® Misto» («FSC® Mix») con indicazione della percentuale di riciclato all'interno del simbolo del Ciclo di Moebius collocato nell'etichetta stessa; la certificazione Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Tali certificazioni riportano il codice di registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza e devono afferire al tipo di prodotto oggetto del bando;
 - ReMade in Italy® con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta, che riporta il codice del prodotto offerto.

In fase di **fornitura o di montaggio** dei prodotti certificati sulla base delle certificazioni della catena di custodia quali quelle rilasciate nell'ambito degli schemi FSC® e PEFC, è consegnato un documento di vendita o di trasporto che riporti la dichiarazione della certificazione, con apposito codice di certificazione dell'offerente in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.

Per quanto riguarda la durevolezza del legname, presentare adeguata documentazione tecnica che descriva come sono state effettuate le valutazioni del rischio, i risultati di tali valutazioni e le soluzioni proposte.

Gli articoli di legno con il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono presunti conformi.

C) Prodotti di plastica o di miscele plastica-legno, plastica-vetro (art. 5.1.5 CAM)

I prodotti in plastica o in miscele plastica-legno e i componenti in plastica dei parchi gioco (sedili di altalene, scivoli ecc.) hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari al 60% rispetto al peso complessivo del prodotto o del componente in plastica. Gli arredi inseriti in aree verdi hanno un contenuto di plastica riciclata almeno pari al 95%.

I prodotti costituiti da miscele di plastica-vetro hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 30% in peso.

Verifica: espletata la gara, ai fini dell'aggiudicazione, il RUP richiederà all'appaltatore idonea documentazione, che indichi la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara, allegando o presentando, per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «Plastica seconda vita» o la certificazione «ReMade in Italy®», o equivalente che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

b) una certificazione di prodotto equivalente a quelle sopra citate, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attestи la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, che attestи la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

La documentazione dovrà essere presentata entro il termine di 5 giorni dalla data della richiesta da parte del RUP.

D) Prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele plastica-gomma, pavimentazioni contenenti gomma (art. 5.1.6 CAM)

I prodotti in gomma, ivi comprese le pavimentazioni ad alte prestazioni, hanno almeno il 10% di gomma riciclata, fatte salve le seguenti categorie di prodotti:

le superfici sportive multistrato contenenti agglomerato di gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 30%;

i prodotti e le superfici in agglomerato di gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 50%.

Verifica: entro sette giorni dall'aggiudicazione il RUP richiederà all'appaltatore idonea documentazione che indichi la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara, allegando o presentando, per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade in Italy®», che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE)

n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o equivalente certificazione, basata per tanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

E) Prodotti in acciaio (art. 5.1.10 CAM)

I prodotti in acciaio hanno un contenuto minimo di materiale recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotto, inteso come somma delle tre frazioni, almeno pari a quanto di seguito indicato:

acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;

acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione.

Verifica: entro sette giorni dall'aggiudicazione il RUP richiederà all'appaltatore idonea documentazione che indichi la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti.

La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, ovvero recuperato ovvero di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto e/o materiale recuperato e la relativa origine.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

F) Requisiti dell’imballaggio (art. 5.2.1 CAM)

I prodotti sono consegnati all’interno di imballaggi primari e secondari riutilizzati o riutilizzabili, riciclabili e, ove tecnicamente possibile, realizzati con materiali riciclati. Gli imballaggi sono realizzati in modo tale da ridurre il volume del carico imballato trasportato.

Ogni imballaggio utilizzato pertanto soddisfa i seguenti requisiti:

- a. è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.);
- b. è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Inoltre:

a. se di plastica (ad eccezione del polistirene espanso), è costituito per almeno il 30% in peso da materiale riciclato;

b. se di polistirene espanso è costituito per almeno il 20% in peso da materiale riciclato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contenuto minimo di riciclato è il 25% in peso e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tale contenuto minimo è del 30% in peso;

c. se di legno, è conforme alla specifica tecnica di cui alla lettera a), punto 3 «Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno», allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for Phyto-sanitary Measures n. 15), oppure sono pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione.

Verifica: Il RUP richiederà all’appaltatore una dichiarazione che indichi se gli imballaggi sono riutilizzati o riutilizzabili, descriva come viene garantita la riutilizzabilità, il contenuto di riciclato dei materiali componenti gli imballaggi, l’eventuale tipo di plastica utilizzata, come è stato ridotto il volume del carico imballato trasportato rispetto ad una soluzione standard nonché le modalità con cui dividere i diversi componenti costituiti da diversi materiali da imballaggio, ove ciò non fosse evidente. **Le informazioni rese e la conformità al criterio saranno verificate in sede di collaudo della fornitura.**

Le caratteristiche di recuperabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430, in particolare, sono verificate mediante schede di prodotto o dichiarazioni del legale rappresentante del fabbricante degli imballaggi, presentate in fase di consegna e collaudo della fornitura.

Per il contenuto di riciclato, relativamente agli imballaggi in plastica, la dimostrazione di conformità al relativo criterio è fornita per mezzo di uno dei seguenti mezzi di prova, se attestanti almeno la quantità di materiale riciclato prevista nel criterio:

. la certificazione «Plastica seconda vita» o la certificazione «Re-Made in Italy®», o la certificazione, se pertinente, «VinylPlus Product Label» basata sui criteri 4.1 «Use of recycled PVC» e 4.2 «Use of PVC by-product» del disciplinare del «VinylPlus Product Label», che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

- una certificazione di prodotto equivalente, quale la ISCC Plus, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in

corso di validità;

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

Per i pallets in legno sostenibile, valgono le verifiche descritte in calce alla specifica tecnica di cui al criterio «5.1.4 - Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno»; per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15, il marchio apposto sull'imballaggio dal soggetto autorizzato dall'Autorità competente (MIPAAF); per i pallet reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati), la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da circolare CONAI 14 giugno 2019.

G) Garanzia (art. 5.2.2 CAM)

Il fabbricante o il distributore garantisce i prodotti per almeno tre anni, a partire dalla data di consegna all'amministrazione esclusi atti vandalici e danni accidentali. L'aggiudicatario presenta inoltre una copia dell'assicurazione di Responsabilità civile sui prodotti e sui servizi di manutenzione, per almeno euro 5.000.000.

Nel caso in cui, in sede di verifica, la Stazione Appaltante riscontri difformità rispetto alle specifiche tecniche e le clausole contrattuali prescritte dai CAM sopra riportati, la SA procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 28 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in armonizzazione con il Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), le parti si impegnano a garantire che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto siano trattati conformemente alle normative vigenti per le sole finalità gestionali e amministrative inerenti all'esecuzione del contratto. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto, in sede di gara, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

L'appaltatore è designato quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutti i dati personali trattati esclusivamente per conto dell'Amministrazione nell'ambito del presente contratto. Pertanto, appaltatore si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente secondo le istruzioni ricevute dall'Amministrazione, senza acquisire alcuna autonomia decisionale sulle finalità o sui mezzi del trattamento;
- adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, in conformità con l'art. 32 del GDPR, prevenendo accessi non autorizzati, distruzione accidentale, perdita o trattamenti non consentiti;
- designare le persone autorizzate al trattamento, assicurando che operino sotto la sua diretta autorità e seguano rigorosamente le istruzioni ricevute dall'Amministrazione;
- mantenere aggiornato il registro delle attività di trattamento, ove applicabile, secondo le indicazioni dell'art. 30, par. 2, del GDPR;
- limitare il trattamento dei dati personali alle operazioni strettamente necessarie all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a rispettare il principio di riservatezza per tutti i dati personali trattati, obbligandosi a non comunicare, né divulgare a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto. Tali dati saranno utilizzati solo per le finalità strettamente collegate all'oggetto del presente contratto e conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Alla cessazione del contratto, l'appaltatore si impegna:

- a restituire o cancellare tutti i dati personali trattati per conto dell'Amministrazione, salvo obblighi legali di conservazione;
- a fornire evidenza documentale delle operazioni di cancellazione o restituzione dei dati se richiesto dall'Amministrazione.

Art. 29 - Definizione delle controversie e Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 213 comma 2 D. Lgs. 36/2023 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del comune